

Legge regionale 30 gennaio 1988 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).**

**Art. 1**

*Trasferimenti agli Enti locali ai sensi dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia(programma 0.6.2.)*

1. In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia è autorizzata, per l' anno 1988, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, da assegnarsi ai Comuni ed alle Province della circoscrizione regionale per le finalità, nelle misure e con i criteri e modalità di cui alla legge regionale 13 maggio 1986, n. 20.
2. Il predetto onere di lire 40 miliardi fa carico al capitolo 1930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. La facoltà prevista al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 20, viene estesa all' esercizio finanziario 1988, fermi restando i limiti di importo e di destinazione di cui alla citata norma.